

DCLXXXVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

| | PAG. |
|--|---------------------|
| Congedi | 33329 |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | |
| Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906) | 33331 |
| PRESIDENTE | 33331 |
| FAILLA | 33331, 33335 |
| GIOLITTI | 33332 |
| ALPINO, <i>Relatore di minoranza</i> | 33337 |
| | 33342, 33349, 33350 |
| PREZIOSI OLINDO, <i>Relatore di minoranza</i> | 33338, 33341, 33347 |
| DELFINO | 33339 |
| DAMI | 33343 |
| TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i> | 33349 |
| Proposta di legge (<i>Annunzio</i>) | 33329 |
| Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>): | |
| PRESIDENTE | 33329 |
| MONTANARI SILVANO | 33329 |
| DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> | 33330, 33331 |
| BALDELLI | 33330 |
| BORELLINI GINA | 33330 |
| AGOSTA | 33330 |
| VEDOVATO | 33331 |
| Votazione segreta | 33333 |

La seduta comincia alle 11.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amatucci, Bersani, Bettiol, Boidi, Cappugi, Pedini, Spadola e Vincelli.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

GUIDI e altri: « Norme integrative del testo unico sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, per la tutela dell'esercizio del diritto di voto del lavoratore italiano emigrato all'estero » (4131).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Montanari Silvano, Pajetta Gian Carlo, Cavazzini, Busetto, Soliano, Roffi, Montanari Otello, Clocchiatti, Re Giuseppina, Lajolo, Venegoni, Alberganti, Audisio e De Grada:

« Costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (3350).

L'onorevole Silvano Montanari ha facoltà di svolgerla.

MONTANARI SILVANO. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Montanari Silvano.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Baldelli e Villa:

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra » (3669).

L'onorevole Baldelli ha facoltà di svolgerla.

BALDELLI. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Segue la proposta di legge, di contenuto analogo a quella ora svolta, di iniziativa dei deputati Gina Borellini e Ghislandi:

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sulle pensioni di guerra » (3747).

L'onorevole Gina Borellini ha facoltà di svolgerla.

BORELLINI GINA. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione delle proposte di legge Baldelli e Borellini Gina.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.
(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Agosta:

« Provvedimenti per il risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania » (4083).

AGOSTA. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Segue la proposta di legge, di contenuto analogo, di iniziativa dei deputati Scalia e Agosta:

« Risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi nel comune di Catania » (4084).

AGOSTA. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione delle due proposte di legge Scalia.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Agosta:

« Ammodernamento della ferrovia secondaria Circumetnea (Catania) » (4085).

AGOSTA. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scalia.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Agosta:

« Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Catania e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali » (4086).

AGOSTA. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo, con le con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

sue riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scalia.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Vedovato:

« Provvedimenti in dipendenza dei terremoti dell'ottobre e del novembre 1960 nella provincia di Firenze » (4130).

L'onorevole Vedovato ha facoltà di svolgerla.

VEDOVATO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Vedovato.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica
e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato completato l'esame dell'articolo 4 con la votazione dei relativi emendamenti e con la riserva di votare oggi l'emendamento Laconi al n. 5) e quelli collegati Pellegrino, Palazzolo e Failla; mentre l'emendamento Cocco Maria, relativo all'Ente del Flumendosa, allo stesso n. 5), è stato accettato dalla Commissione e dal Governo, ed incorporato nel testo.

Sull'emendamento Laconi è stata richiesta la votazione per appello nominale dai deputati Laconi, Pirastu, Polano, Pezzino, Colombi, Soliano, Gorreri, Brighenti, Busetto, Natoli, Misefari, Fogliazza, Ingrao, Failla e Bufardecì.

Ricordo che l'emendamento Laconi ed altri è diretto a sostituire il primo capoverso del n. 5) dell'articolo 4 con il seguente:

« le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e gli enti regionali di elettricità della Sardegna e della Sicilia potranno ottenere dall'ente, purché ne facciano richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'esercizio di tutte le attività menzionate nell'articolo 1 nell'ambito del territorio rispettivamente del comune, consorzio di comuni, regione ».

FAILLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Gli aspetti costituzionali della questione sollevata dall'emendamento Laconi sono stati ampiamente dibattuti nel corso della seduta di venerdì scorso e ancor più nella seduta di ieri. Il gruppo comunista intende sottolineare dinanzi alla Camera la gravità e la delicatezza delle questioni di carattere costituzionale che il testo della Commissione — se fosse approvato — verrebbe a sollevare, questioni che sono intimamente collegate all'esigenza di una direzione democratica delle varie forme di intervento dello Stato.

Dichiarando il voto del gruppo comunista a favore dell'emendamento Laconi desideriamo essenzialmente sottolineare il carattere politico della scelta che la Camera è chiamata a fare. Caduto ogni tentativo di accordo che era stato tentato anche sulla base della rinuncia ad una parte dell'emendamento stesso, ora è riportato nella sua originale formulazione che riguarda anche le aziende municipalizzate.

La questione delle aziende municipalizzate e delle stesse regioni autonome a statuto speciale si sarebbe indubbiamente posta in termini sostanzialmente diversi se, fuori delle deformazioni burocratiche, si fosse garantito un saldo ancoraggio delle strutture centrali e periferiche dell'« Enel » a centri decisionali effettivamente democratici.

I miti o le finzioni relative a direzioni centrali o periferiche dell'« Enel » di impronta astrattamente tecnicistica, se accettati od anche solo subiti dal movimento operaio, si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

risolverebbero nella rinuncia a quegli aspetti decisivi della battaglia rinnovatrice che si combatte per la natura, per gli indirizzi, per il controllo del capitalismo di Stato.

Il discorso su questo punto riguardo all'« Enel » (lo abbiamo varie volte ripetuto) non potrà non svilupparsi largamente e immediatamente nel paese e in primo luogo nel movimento democratico popolare e negli organi di potere locale. Crediamo nelle possibilità e nelle prospettive nuove che questo provvedimento apre, ma ci muoviamo coerentemente perché alla nazionalizzazione dell'industria elettrica faccia riscontro una fase più avanzata dell'impegno innovatore, in generale, dell'economia e della vita sociale italiana.

Per una politica elettrica nuova, che sia strumento di un programma sottratto alla direzione monopolistica, gli enti locali, e, in primo luogo, le regioni a statuto speciale della Sardegna e della Sicilia, dovranno svolgere e indubbiamente svolgeranno un ruolo importante, qualificandosi come centri propulsori di una battaglia di cui questa legge non rappresenta certo la conclusione, ma alla quale offre il terreno più favorevole ed avanzato.

La richiesta di un voto qualificato sull'emendamento Laconi, a conclusione del primo dibattito parlamentare sulle strutture dell'« Enel » e dopo che sono state respinte le nostre proposte di articolazione democratica di tutti gli organismi di direzione dell'ente, vuole richiamare la responsabilità dei gruppi politici in ordine a tali problemi, ed a sottolineare l'impegno del gruppo comunista per una reale prospettiva di rinnovamento democratico, fuori degli schematismi e delle utopie attraverso lo sviluppo delle iniziative di base, in collegamento con una fase più avanzata, nel Parlamento e nel paese, e attraverso il rispetto irrinunciabile di norme e di garanzie contenute nella Carta costituzionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

GIOLITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Desidero motivare il voto contrario del gruppo socialista a questo emendamento con brevissime considerazioni.

Ci pare indubbio che noi siamo in presenza, con questo disegno di legge, di una di quelle riforme economico-sociali che, con le norme che le realizzano, pongono (secondo la lettera dello statuto regionale che qui è stato chiamato in causa) dei limiti alla potestà legislativa della regione. Mi pare che sarebbe un minimizzare, un sottovalutare la portata del provvedimento che stiamo di-

scutando non riconoscere ad esso questo preciso e pieno significato di riforma economico-sociale, nel cui ambito deve operare la potestà legislativa della regione.

D'altra parte, se l'eccezione di incostituzionalità a questo riguardo dovesse essere fondata (e ci sembra che non sia fondata proprio perché le norme che stiamo approvando con il disegno di legge di nazionalizzazione dell'industria elettrica assumono il carattere di riforma economico-sociale), evidentemente non basterebbe a superarla il testo dell'emendamento, così come è stato proposto dai colleghi del gruppo comunista. Mi sembra di poter osservare che il fatto stesso che si presume di potere non superare o eliminare l'ostacolo, ma soltanto di aggirarlo con l'emendamento presentato, dimostri che non vi è, negli stessi presentatori dell'emendamento, una ferma convinzione della validità della questione di costituzionalità che è stato qui sollevata con riferimento allo statuto della regione sarda.

Non mi pare si possa dire che viene svuotata la potestà legislativa della regione, in materia di produzione di energia elettrica, quale discende dal testo dello statuto regionale sardo. Evidentemente ci troviamo di fronte a norme che attengono ad alcuni aspetti fondamentali, che regolano il regime della produzione di energia elettrica; ma è chiaro che rimane tutto un vasto campo (basterà per questo consultare la legislazione in materia di produzione dell'energia elettrica, e tutta la serie degli atti amministrativi in questa materia) rimesso alla potestà legislativa e amministrativa della regione anche dopo l'approvazione del presente disegno di legge.

E che qui si tratti, d'altra parte, di principi generali e non di norme particolari che prevaricano quelli che sono i limiti delle norme fondamentali, è dimostrato dal fatto che noi, in realtà, stiamo discutendo una legge di delega che, per definizione, contiene principi e criteri direttivi. Assicurare allo Stato, e per esso all'« Enel », la riserva per le attività connesse con la produzione, la distribuzione, il trasporto di energia elettrica è una norma di carattere generale che stabilisce un principio, nell'ambito del quale la competenza legislativa della regione non è affatto soppressa.

Per quanto riguarda l'aspetto empirico della questione, relativo all'ampiezza della concessione, ci sembra che sia del tutto soddisfacente il testo del disegno di legge sostenuto dalla maggioranza della Commissione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

che non esclude affatto ma anzi prevede esplicitamente la concessione anche per quanto riguarda la produzione e non soltanto per la distribuzione, il trasporto e la vendita dell'energia elettrica.

Infine vorrei osservare, per tranquillizzare definitivamente qualsiasi preoccupazione che potesse sussistere riguardo alla questione sollevata, che chi attribuisce alla nazionalizzazione dell'industria elettrica una rilevante importanza ed effetti positivi per lo sviluppo economico dell'intero paese, e quindi anche della regione sarda che del paese fa parte, deve essere convinto che con il provvedimento di nazionalizzazione saranno non ostacolate o rallentate, ma accelerate e favorite le prospettive di sviluppo economico anche della regione sarda.

Veramente, di fronte 'al disappunto manifestato ieri dall'onorevole Laconi per il fatto che anche noi sosteniamo per questa parte il testo del provvedimento così come è stato presentato dalla maggioranza della Commissione, noi dobbiamo manifestare la nostra sorpresa per il fatto che un ostacolo della natura di quello sollevato con la presentazione di questo emendamento venga proprio da parte di chi si è ripetutamente proclamato fautore della nazionalizzazione. Se si è convinti, come noi siamo convinti, che la nazionalizzazione dell'industria elettrica costituisce un fatto di rilevante importanza ai fini dello sviluppo economico del paese e quindi anche ai fini dello sviluppo autonomo della regione sarda, non ci sembra plausibile la questione sollevata dall'onorevole Laconi. (*Interruzione del deputato Laconi*). Sto parlando dell'influenza nettamente positiva che ha il provvedimento di nazionalizzazione. Noi siamo convinti che cardine del provvedimento sia l'integrale applicazione del principio della nazionalizzazione. (*Interruzione del deputato Laconi*). Evidentemente qui siamo di fronte alla pretesa dell'onorevole Laconi di essere depositario della verità assoluta e l'unico sicuro interprete del testo costituzionale. Ci si permetta di manifestare su questo terreno un'opinione completamente diversa, che si fonda sull'importanza che noi attribuiamo al principio della nazionalizzazione, che non vediamo come possa essere infirmato attraverso una eccezione della portata di quella che si vorrebbe introdurre con un emendamento che, oltre tutto, se fosse accolto, non potrebbe che avere conseguenze estensive anche per quanto riguarda le eccezioni relative alle aziende municipalizzate e ad altre aziende similari. In tal

modo si introdurrebbe una falla nell'edificio che stiamo faticosamente costruendo, tale da minacciarne l'efficienza.

Per queste ragioni noi daremo con serena coscienza voto decisamente contrario all'emendamento proposto. (*Commenti del deputato Laconi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Laconi è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Preziosi Olindo, Romualdi, Cucco, Servello, Biaggi Francantonio, Cruciani, Bignardi, Marzotto, Rivera, Bardenzelli, Roberti, Delfino, Cuttitta, Covelli, De Marzio, Sponziello, De Vito, Chiarolanza, Caradonna e Bonino.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Laconi tendente a sostituire, al n. 5° dell'articolo 4, il primo capoverso con il seguente:

« 5) le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e gli enti regionali di elettricità della Sardegna e della Sicilia potranno ottenere dall'ente, purché ne facciano richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'esercizio di tutte le attività menzionate nell'articolo 1 nell'ambito del territorio rispettivamente del comune, consorzio di comuni, regione ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 381 |
| Maggioranza | 191 |
| Voti favorevoli | 163 |
| Voti contrari | 218 |

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

| | |
|--------------|------------------|
| Adamoli | Alpino |
| Agosta | Amadei Leonetto |
| Aicardi | Ambrosini |
| Alba | Amendola Giorgio |
| Albarelo | Amendola Pietro |
| Albertini | Amiconi |
| Albizzati | Amodio |
| Alessandrini | Anderlini |
| Alicata | Andreucci |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Angelino Paolo | Bufardeci | Delfino | Greppi |
| Angelucci | Busetto | Delle Fave | Grezzi |
| Angrisani | Buttè | Del Vecchio Guelfi | Grifone |
| Antoniozzi | Buzzelli Aldo | Ada | Guerrieri Emanuele |
| Arenella | Buzzetti Primo | De Maria | Gui |
| Ariosto | Caiazza | De Marsanich | Guidi |
| Armani | Calvaresi | De Marzi Fernando | Helfer |
| Armaroli | Canestrari | De Marzio Ernesto | Ingrao |
| Armato | Cantalupo | de Michieli Vitturi | Invernizzi |
| Armosino | Caponi | De Pasquale | Isgrò |
| Assennato | Caprara | De Vito | Jacometti |
| Audisio Walter | Carrara | Diaz Laura | Jervolino Maria |
| Azimonti | Casati | Di Benedetto | Kuntze |
| Babbi Giuseppe | Castagno | Di Giannantonio | Laconi |
| Bacelli | Castellucci | Di Luzio | Lajolo |
| Baldelli | Cecati | Di Nardo | Lama |
| Baldi Carlo | Ceccherini | Dominedò | La Malfa |
| Barbi Paolo | Cengarle | Donat-Cattin | La Penna |
| Bardanzellu | Ceravolo Domenico | D'Onofrio | Larussa |
| Bardini | Ceravolo Mario | Dosi | Leccisi |
| Baroni | Cerreti Giulio | Elkan | Leone Francesco |
| Barontini | Cervone | Ermini | Leone Raffaele |
| Bartesaghi | Chiarolanza | Failla | Liberatore |
| Bartole | Cianca | Fanelli | Li Causi |
| Barzini | Cibotto | Fanfani | Limoni |
| Battistini Giulio | Clocchiatti | Ferrara | Lizzadri |
| Beccastrini Ezio | Cocco Maria | Ferrari Aggradi | Lombardi Giovanni |
| Belotti | Codignola | Ferrari Francesco | Lombardi Riccardo |
| Beltrame | Colasanto | Ferrarotti | Lombardi Ruggero |
| Bensi | Colleoni | Ferretti | Longo |
| Berlinguer | Colleselli | Fiumanò | Longoni |
| Berloffa | Colombi Arturo Raf- faello | Foderaro | Lucchesi |
| Berry | Colombo Emilio | Fogliazza | Lucchi |
| Bertè | Colombo Renato | Fornale | Lucifredi |
| Bertinelli | Colombo Vittorino | Fracassi | Lupis |
| Bertoldi | Comandini | Francavilla | Luzzatto |
| Bettoli | Compagnoni | Franceschini | Magri |
| Biaggi Francantonio | Concas | Franco Raffaele | Malagugini |
| Biaggi Nullo | Conci Elisabetta | Franzo Renzo | Malfatti |
| Biagioni | Conte | Frunzio | Mannironi |
| Bianchi Fortunato | Cortese Giuseppe | Gagliardi | Marangone |
| Bianchi Gerardo | Cossiga | Galli | Marchesi |
| Biasutti | Covelli | Gaspari | Marenghi |
| Bigi | Cremisini | Gatto Eugenio | Mariconda |
| Bima | Cucco | Gaudioso | Marotta Vincenzo |
| Bisantis | Curti Ivano | Geftèr Wondrich | Martina Michele |
| Bogoni | Cuttitta | Germani | Martinelli |
| Boldrini | Dal Canton Maria Pia | Ghislandi | Martino Gaetano |
| Bolla | Dal Falco | Gioia | Marzotto |
| Bologna | D'Ambrosio | Giolitti | Mattarella Bernardo |
| Bonino | Dami | Giorgi | Mattarelli Gino |
| Bontade Margherita | D'Arezzo | Gitti | Mazza |
| Borellini Gina | De Capua | Golinelli | Mazzoni |
| Bovetti | De' Cocci | Gomez D'Ayala | Merenda |
| Bozzi | Degli Esposti | Gonella Giuseppe | Merlin Angelina |
| Breganze | De Leonardi | Gorreri Dante | Messe |
| Brighenti | | Granati | Messinetti |
| Brodolini | | Grasso Nicolosi Anna | Miceli |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Micheli | Riccio |
| Michelini | Ripamonti |
| Migliori | Rivera |
| Minasi Rocco | Roberti |
| Minella Molinari | Rocchetti |
| Angiola | Roffi |
| Misasi Riccardo | Romagnoli |
| Misefari | Romanato |
| Mitterdorfer | Romano Bartolomeo |
| Monasterio | Romeo |
| Montanari Silvano | Romita |
| Monte | Romualdi |
| Murgia | Rossi Paolo Mario |
| Nanni Rino | Rubinacci |
| Nannuzzi | Russo Salvatore |
| Napolitano Francesco | Russo Spena Raffaello |
| Napolitano Giorgio | Sales |
| Natali Lorenzo | Salutari |
| Natoli Aldo | Sammartino |
| Natta | Santarelli Ezio |
| Negroni | Sarti |
| Nicoletto | Savio Emanuele |
| Novella | Scaglia Giovanni Bat- |
| Nucci | tista |
| Orlandi | Scalia Vito |
| Pajetta Giuliano | Scarlato |
| Paolicchi | Scarongella |
| Paolucci | Scarpa |
| Papa | Schiano |
| Passoni | Schiavetti |
| Patrini Narciso | Schiavon |
| Pavan | Schiratti |
| Pellegrino | Sciorilli Borrelli |
| Pennacchini | Secreto |
| Perdonà | Sedati |
| Pertini Alessandro | Servello |
| Petrucci | Silvestri |
| Pezzino | Simonacci |
| Pieraccini | Sodano |
| Pinna | Soliano |
| Pino | Spallone |
| Pirastu | Spataro |
| Pitzalis | Speciale |
| Polano | Sponziello |
| Prearo | Storchi Ferdinando |
| Preziosi Costantino | Storti Bruno |
| Preziosi Olindo | Sullo |
| Pucci Anselmo | Tambroni |
| Pucci Ernesto | Tantalo |
| Pugliese | Taviani |
| Quintieri | Terranova |
| Radi | Tesauro |
| Raffaelli | Titomanlio Vittoria |
| Rampa | Togni Giulio Bruno |
| Rauci | Togni Giuseppe |
| Ravagnan | Tognoni |
| Re Giuseppina | Tonetti |
| Reale Giuseppe | Toros |

| | |
|---------------|-----------------|
| Tozzi Condivi | Vetrone |
| Trebbi | Vicentini |
| Trombetta | Vidali |
| Valiante | Villa |
| Valori | Viviani Luciana |
| Valsecchi | Volpe |
| Vedovato | Zaccagnini |
| Venegoni | Zanibelli |
| Veronesi | Zoboli |
| Vestri | Zugno |

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

| | |
|------------------|----------------|
| Basile | Mello Grand |
| Borghese | Montini |
| Buffone | Nenni |
| Cassiani | Origlia |
| Castelli | Rapelli |
| Cerreti Alfonso | Repossi |
| Ferrari Giovanni | Restivo |
| Fusaro | Romano Bruno |
| Gennai Tonietti | Sabatini |
| Erisia | Terragni |
| Gonella Guido | Tremelloni |
| Graziosi | Turnaturi |
| Lucifero | Viviani Arturo |

(concesso nelle sedute odierne):

| | |
|----------|----------|
| Amatucci | Cappugi |
| Bersani | Pedini |
| Bettiol | Spadola |
| Boidi | Vincelli |

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pazzolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento soppressivo del terzo capoverso.

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al n. 5^o), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAILLA. Signor Presidente, non insistiamo sull'emendamento Pellegrino. Chiedo di motivare tale ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. L'emendamento fa un esplicito richiamo a norme contenute negli statuti sociali della regione siciliana e della regione sarda, i quali, come è noto, sono parte integrante della nostra Carta costituzionale. Lo statuto siciliano, ad esempio, all'articolo 21 prevede che il presidente della regione possa « con il rango di ministro » partecipare « al Consiglio dei ministri con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

voto deliberativo nelle materie che interessano la regione ».

Ma, oltre all'articolo 21, vi sono anche altri articoli dello statuto (per esempio l'articolo 22) che prevedono la partecipazione con voto deliberativo del presidente della regione alla discussione, in sede di Consiglio dei ministri, di altre materie (ad esempio: la formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato, l'istituzione e la regolamentazione di servizi nazionali, quali comunicazioni e trasporti, ecc.), cioè materie analoghe a quelle su cui sarà chiamato a deliberare il Comitato dei ministri previsto dal disegno di legge in esame. Istituito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 di questa legge, il Parlamento evidentemente sottrae alcune materie di deliberazione al Consiglio dei ministri per deferirle al Comitato di ministri che ha il compito di impartire direttive all'« Enel ».

L'emendamento Pellegrino chiariva che i presidenti delle regioni a statuto speciale dovessero partecipare alle deliberazioni del Comitato dei ministri, nei limiti e per gli effetti dei rispettivi statuti, quando il Comitato dei ministri deliberasse su materie per le quali gli statuti speciali prevedono la partecipazione dei presidenti di tali regioni al Consiglio dei ministri. Ora, noi riteniamo che, indipendentemente dal richiamo esplicito del collega Pellegrino, e indipendentemente dalle posizioni qui assunte dal ministro a proposito di questo emendamento, la norma costituzionale è del tutto vincolante e per questo non vogliamo comprometterla con un voto che, fra l'altro, non sarebbe un voto idoneo a modificare una precisa norma costituzionale.

Infine, vogliamo sottolineare che il Governo ha d'altra parte accettato come impegnativo, ai fini degli indirizzi di politica che seguirà a proposito dell'« Enel », un ordine del giorno con il quale la Camera lo impegna a garantire che le decisioni ad esso spettanti in applicazione della presente legge siano adottate per gli aspetti che riguardano le regioni autonome a statuto speciale, d'intesa con le regioni, a norma del dettato costituzionale.

Per questi motivi, anche a nome del collega Pellegrino, dichiaro di non insistere sulla votazione dell'emendamento.

Circa poi l'emendamento aggiuntivo al n. 5°) di cui sono primo firmatario e sul quale insisto, propongo di emendarlo (anche in relazione alle osservazioni dell'onorevole Berry, il quale ha accettato il principio, ma ha ritenuto che la norma fosse eccessivamente

vincolante) nel senso di sostituire alle parole: « essa sarà estesa alla intera zona geografica », le altre: « essa in linea di massima sarà estesa all'intera zona geografica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Failla al n. 5°), non accettato dalla Commissione nè dal Governo, inteso ad aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Nei casi in cui l'attività distributiva sarà esercitata dalle aziende ed enti pubblici di cui ai commi precedenti, essa in linea di massima sarà estesa alla intera zona geografica in cui detti enti ed aziende operano, compreso il settore eventualmente gestito da imprese soggette ad esproprio in base alla presente legge ».

(Non è approvato).

L'articolo 4 rimane perciò invariato rispetto al testo approvato ieri.

Si dia lettura dell'articolo 5.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1°) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1°) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2°) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1°), che siano tenute alla formazione del bilancio, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni in cui al n. 1°) del presente articolo;

3°) dall'importo risultante secondo i numeri 1°) e 2°) del presente articolo viene ag-

giunto o, dallo stesso importo, rispettivamente, dedotto l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portate in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961. Sarà parimenti dedotto il valore relativo ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 3, da determinarsi in base ai valori di mercato;

4°) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

5°) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

6°) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4°) dell'articolo 4 e l'Ente siciliano di elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'ente medesimo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alpino, Trombetta, Colitto, Cantalupo, Ferioli, Bignardi, Badini Confalonieri, Bozzi, Palazzo, Papa, Di Luzio e Daniele hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le imprese assoggettate a trasferimento l'indennizzo per gli impianti e i fabbri-

cati trasferiti verrà stabilito in base al valore reale, e, per i terreni e le scorte, in base ai valori di mercato alla data del trasferimento.

In caso di mancata accettazione dell'indennizzo offerto dall'Ente i valori delle attività trasferite saranno determinanti, tenuto conto dei criteri indicati nel comma precedente, da un collegio di tre periti, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione è situata la sede principale dell'impresa trasferita.

Il Presidente della Corte di appello, con il decreto di nomina del terzo perito, fisserà un termine non superiore a mesi 6 per il deposito della relazione di perizia.

Contro la stima effettuata dai periti è ammessa azione dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Lo svolgimento delle operazioni peritali e l'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'Ente nazionale dall'obbligo di corrispondere agli aventi diritto, a titolo provvisorio e nei modi e termini di cui al successivo articolo 6, l'indennizzo nella misura originariamente determinata.

Sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4°) dell'articolo 4 e l'Ente siciliano di elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo ».

L'onorevole Alpino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ALPINO, Relatore di minoranza. Il nostro emendamento, che vuole instaurare un metodo organico e razionale di valutazione dei beni, impianti e imprese trasferiti, tende a ovviare alle lacune e agli errori nel sistema della media triennale che abbiamo denunciato nella relazione di minoranza. Abbiamo dimostrato che i corsi di borsa non possono esprimere quel valore reale delle imprese trasferite che dovrebbe servire di base per la determinazione dell'indennizzo. Abbiamo fatto presente diffusamente che i corsi di borsa sono la sintesi di una infinità di elementi che in gran parte non tengono neppure conto della consistenza aziendale e dei dividendi. Alle volte questi corsi risultano da acquisti e da successive vendite nel giro di pochi giorni. Il titolo è quindi soltanto oggetto occasionale di una speculazione differenziale. I corsi di borsa sono soprattutto influenzati da questi movimenti, più che dagli acquisti regolari aventi lo scopo di un investimento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

stabile. L'acquisto in borsa, poi, può essere motivato da una infinità di altri fattori estranei al concetto di investimento stabile, il quale tiene invece presente la consistenza delle aziende, la redditività del titolo e così via.

Abbiamo pertanto proposto la procedura che secondo la corrente prassi commerciale costituisce la via maestra, cioè la stima peritale dei beni, la quale fotografa il valore effettivo e permette altresì di eliminare una serie di contestazioni, di controversie, di manchevolezze che fatalmente insorgeranno al momento dell'applicazione. Con la stima dei beni non si dà luogo a problemi di interpretazione, non bisogna risalire all'origine o all'impiego del gettito di determinate passività.

Si tratta di una semplificazione enorme, anche se si ritiene che sia una complicazione: il sistema della stima peritale è infatti più laborioso, ma taglia la testa al toro, non lascia pendenze successive e risolve, con un giudizio unitario e definitivo, il problema del valore. Il sistema della media triennale, che poi deve interferire nelle « code » di esercizio, nei ratei e nei risconti, porterà invece a inevitabili complicazioni. Il nostro procedimento non provocherebbe alcun ritardo, perché con altri emendamenti si precisa che in caso di controversia non vi è alcun impedimento al trapasso effettivo; non solo, ma può essere già pagato il valore riconosciuto dall'« Enel » salvo risoluzione successiva della differenza.

Il sistema da noi proposto (siamo su un piano strettamente tecnico ed è interesse di tutti arrivare alla migliore composizione dei contrastanti interessi) consente di evitare controversie, di eliminare incertezze, di impedire che si commettano eventuali ingiustizie, risolvendo in modo definitivo, fin da ora, il problema dell'indennizzo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casalnuovo Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta e Chiarolanza hanno proposto di sostituire i nn. 1^o), 2^o), 3^o) e 4^o) con il seguente:

« L'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima della consistenza patrimoniale delle imprese assoggettate a trasferimento, basato essenzialmente sul costo di ricostruzione degli impianti, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2 ».

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. L'emendamento tende a migliorare il testo della Commissione, nel senso di riportare l'indennizzo (sempre partendo dal presupposto di una chiara volontà politica e legislativa di corrisponderlo in modo veramente equo, secondo il precetto costituzionale) all'attuale situazione economica e finanziaria del nostro paese.

In base al testo della Commissione, l'indennizzo dovrebbe essere corrisposto alle società con azioni quotate in borsa « in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni » nel periodo dal 1^o gennaio 1959 al 31 dicembre 1961.

A parte il fatto che non si comprendono le ragioni per le quali si è preso come base di riferimento il triennio 1959-1961, non può essere ignorato da alcuno (e l'onorevole Alpino lo ha testè ricordato) che le quotazioni in borsa sono influenzate da fattori di carattere generale e da elementi connessi al funzionamento del particolare mercato borsistico.

Una prova evidente dell'inidoneità delle quotazioni di borsa ad essere assunte come base per la determinazione del valore complessivo di ciascuna impresa espropriata è fornita dal fatto che le oscillazioni di borsa spesso assai notevoli, non trovano riscontro in variazioni corrispondenti della redditività e della consistenza patrimoniale delle imprese i soli valori che possono essere identificati come giusta misura dell'indennizzo.

Ecco perché l'indennizzo deve essere determinato sulla base della stima del costo di ricostruzione degli impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione, per i quali già esistono gli elementi di calcolo.

Per queste ragioni mi auguro che la Camera vorrà dare voto favorevole al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi, hanno proposto di sostituire il n. 1^o) con il seguente:

« 1^o) per le imprese assoggettate al trasferimento ai sensi dell'articolo 4, l'indennizzo è determinato in misura pari al valore commerciale dei beni ritenuti ».

Subordinatamente, al n. 1^o), sostituire le parole: « con azioni ammesse alle quotazioni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

in borsa » sino alla fine, con le parole: « esercitanti l'attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'indennizzo sarà determinato capitalizzando, sulla base del rapporto medio tra gli utili distribuiti e le quotazioni in borsa calcolate per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, gli utili relativi all'esercizio 1961 ».

DELFINO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Dobbiamo chiederci se la misura dell'indennizzo sulla base di una media triennale di quotazioni di borsa possa seriamente essere considerata come l'espressione del valore reale dei beni di impianti e di attività delle società elettrocommerciali nel momento del loro passaggio all'« Enel ».

Come sappiamo, normalmente i corsi di borsa sono rappresentativi del valore delle quote sociali di una società quando queste siano trasferite dall'uno all'altro operatore economico. Si tratta quindi di transazioni per quanto limitate che non coinvolgono quasi mai in una volta sola una notevole parte del pacchetto azionario e non costituiscono neppure lontanamente una stima del valore patrimoniale dell'impresa o delle imprese di cui la società è titolare, ma esprimono solamente il valore dell'appartenenza alla società, per una quota di assoluta minoranza. Ciò è confermato dal fatto che qualora avvenga il passaggio di una frazione di pacchetto azionario tale da assicurare il controllo di una società, non ci si basa sulla valutazione borsistica ma si ricorre normalmente ad una valutazione diretta del patrimonio sociale, attribuendo così un valore alle quote singole derivato dal precedente e non viceversa. Questo sistema è stato seguito anche a suo tempo nella « irizzazione » della società telefonica.

Occorre aggiungere che le quote borsistiche risentono di molteplici fattori; di solito esse si stabilizzano sotto l'influenza di fenomeni di carattere generale e di altri strettamente tecnici, particolari del mercato di borsa: una prova evidente di ciò è data dal fatto che le oscillazioni di queste quotazioni, spesso cospicue, non trovano certo riscontro in variazioni corrispondenti nei patrimoni delle imprese o nei costi dei materiali, della manodopera, ecc., impiegati per la costruzione degli impianti.

È evidente quindi che, per rimanere nell'alveo dei principi della Costituzione ed espropriare con criteri di giustizia e di equità

le società elettriche, ci si debba basare sul costo attuale di costruzione degli impianti e di conseguenza su quello di ricostruzione per gli impianti costruiti in passato, che la valutazione dei periti deve determinare tenendo conto delle passività, degli ammortamenti e degli altri elementi patrimoniali relativi. Quindi è necessaria una stima a carattere peritale: solo in questo modo si può assicurare una reale corrispondenza dell'indennizzo al valore effettivo dei beni e degli impianti espropriati.

Ciò è anche conforme ad un precedente giuridico che già da altri oratori si è voluto richiamare in proposito: il testo unico del 1933 sulle acque e sugli impianti elettrici che all'articolo 25 riconosce allo Stato il diritto di subentrare ai concessionari privati nel possesso di edifici, macchinari, impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia idroelettrica « ... corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento della immissione in possesso... ».

Quando lo Stato concede ad una impresa elettrica lo sfruttamento di determinate risorse idriche, stipula un contratto nel quale la stessa impresa si impegna a costruire gli impianti e ad effettuare gli investimenti da essi richiesti contro la garanzia di poter gestire gli impianti stessi per un periodo di tempo sufficiente ad assicurare la retribuzione e l'ammortamento del capitale investito. Se lo Stato rompe un contratto stipulato, deve almeno corrispondere in contanti alle imprese l'importo equivalente al valore degli impianti che si trova ad acquisire. Non si comprende come un simile obbligo, che deriva allo Stato non solo dal diritto comune ma viene esplicitamente previsto nei suoi confronti dal testo unico sulle acque alla scadenza delle concessioni, oggi non debba essere assolutamente mantenuto.

È poi da tener presente anche un'altra circostanza, che si riflette in modo determinante sulla validità dell'assumere le quotazioni borsistiche come termine di valutazione del patrimonio delle imprese ex elettriche: le recenti misure di controllo specifiche del settore elettrocommerciale, tra cui la determinazione delle tariffe da parte del C. I. P. e la permanente minaccia di nazionalizzazione, hanno contribuito a deprimere notevolmente negli ultimi anni le quotazioni borsistiche delle azioni delle società del settore stesso.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Perciò il rapporto fra capitale reale delle società elettriche e il valore nominale delle azioni relative è andato sempre più modificandosi, a detrimento naturalmente del secondo. Ad uno sviluppo notevolissimo della produzione e degli impianti non ha fatto riscontro un incremento proporzionale delle quotazioni in borsa. Tutto questo conferma ancora più la necessità di assumere quale misura dell'indennizzo un parametro più valido che non quello previsto dal disegno di legge.

In via subordinata abbiamo presentato un altro emendamento. Qualora non si ritenga possibile accogliere il principio della stima del valore dei beni, si potrebbe superare il problema con la seconda alternativa da noi proposta, nel senso di assumere come criterio di misurazione la remunerazione data dalle imprese stesse al capitale azionario, ossia i dividendi versati nell'ultimo periodo, fino al 31 dicembre 1961. La capitalizzazione degli utili potrebbe, se non altro, fornire una valutazione più equa del valore reale dei beni delle imprese da espropriare. Il saggio di interesse da impiegare dovrebbe essere il tasso medio generale di rendimento delle azioni quotate nelle borse italiane nel triennio 1959-1961. Si noti che intendiamo riferirci a tutte le azioni quotate nelle borse italiane, e non alle sole azioni del settore elettrico. Ciò corrisponde alla necessità di assumere un saggio di capitalizzazione che tenga conto della situazione generale del mercato finanziario, senza limitarsi ad un solo settore di questo.

Come affermazione di ordine generale, non possiamo poi non ribadire che se questa legge rappresenta un gravissimo rischio per l'intera economia italiana ed un'ingiustificata punizione nei confronti di una larghissima categoria rappresentata da centinaia di migliaia di previdenti risparmiatori, che vengono ad essere colpiti con questo disegno di legge e soprattutto con il modo di indennizzo che viene ad essi corrisposto.

Noi dobbiamo perciò, in nome di queste centinaia di migliaia di risparmiatori, ribadire ancora una volta che si perpetra oltre tutto la violazione dell'articolo 47 della Costituzione, che incoraggia il risparmio. È perfettamente inutile, da parte di deputati del partito di maggioranza relativa, presentare proposte di legge per favorire l'azionariato popolare, quando non si ha il coraggio di esprimere in aula le proprie idee (che viceversa vengono sbandierate sui giornali), lasciando questo coraggio a un solo deputato, che viene poi in sostanza abbandonato ai fulmini dei provvedimenti disciplinari, senza assumere

coraggiosamente le stesse posizioni, e soprattutto accingendosi a votare questo articolo 5. Ciò è veramente incoerente e su tutto questo noi dobbiamo mettere l'accento ed esprimere il nostro disaccordo.

Ribadiamo in maniera decisa e netta che questo sistema di indennizzo non è giusto, né costituzionale. Il pagamento, poi, in venti rate, è qualcosa di incredibile, benché sia stato abilmente presentato dagli organi controllati dal Governo — e in particolare dalla radio-televisione — come un qualche cosa diretto a favorire i risparmiatori. In occasione dell'illustrazione fatta alla nazione di questo disegno di legge, è stata usata addirittura questa espressione: « Il pagamento sarà fatto per contanti in venti rate ». In questo modo si è cercato di dare l'illusione che si tratti di un indennizzo equo; in questo aiutati dalle affermazioni fatte, l'indomani della presentazione del disegno di legge, dall'onorevole Riccardo Lombardi, il quale lasciava addirittura capire che si fosse fatto un trattamento di favore agli azionisti, nel senso che si fosse dato loro qualcosa di più di quanto il partito socialista avrebbe concesso se avesse potuto determinare il contenuto di questo disegno di legge. Si tratta invece di un indennizzo non equo, di un colpo mortale inferto ai risparmiatori e quindi di un invito a non individuare più nelle azioni una forma di risparmio e quindi di vitalità per la nostra economia.

Noi abbiamo proposto questo e i successivi emendamenti per cercare di ottenere proprio questi riflessi negativi. È evidente che con questi emendamenti il costo della nazionalizzazione sarà maggiore. Ma se la nazionalizzazione è stata decisa perché è necessaria ed indispensabile al nostro sviluppo economico ed alla politica di programmazione, il Governo che fa questa scelta deve essere pronto a pagare il costo effettivo della operazione e non farlo pesare sulle spalle dei risparmiatori italiani, i quali in questo modo vengono invitati a lasciare la strada del risparmio e a prendere quella delle spese voluttuarie che la preannunciata politica di semi austerità dovrebbe invece contenere. In che modo vogliamo sviluppare le nostre economie se non cercando di spingere appunto al risparmio? Togliere la possibilità di un tranquillo investimento nel risparmio azionario, significa sconvolgere definitivamente questo settore della nostra economia.

Noi pertanto, oltre ad illustrare i nostri emendamenti, abbiamo voluto ribadire ancora una volta la nostra decisa opposizione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

alla nazionalizzazione ed insistere sul carattere decisamente di rapina che assume questa legge ed in particolare gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire il n. 1º) con il seguente:

« Per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni quotate in borsa, il valore, ai fini dell'indennizzo, si determina come segue:

Si calcola preliminarmente la media aritmetica del prezzo più alto e di quello più basso quale risulta dai corsi delle azioni nella borsa di Milano oppure, se ivi non quotate, nella borsa più vicina alla società emittente, per ciascuno degli anni 1959, 1960, 1961 e poi si ricava la media aritmetica dei suddetti prezzi medi annuali ».

Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Casalnuovo, Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta e Chiarolanza hanno proposto di sostituire al n. 1º) le parole: « dal 1º gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 » con le altre: « dal 1º gennaio 1960 al 31 ottobre 1961 ».

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Subordinatamente alla non accettazione del nostro primo emendamento sostitutivo dei nn. 1º), 2º), 3º) e 4º), abbiamo proposto questo secondo emendamento che tende a correggere un atto d'ingiustizia, e quindi di certo e sicuro danno, nei confronti degli azionisti previsto nel n. 1º) dell'articolo 5, secondo il quale l'indennizzo dovrebbe essere determinato in base al prezzo medio delle quotazioni del periodo dal 1º gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Invece, noi abbiamo proposto di sostituire a questo triennio quello 1º gennaio 1960-31 ottobre 1961. Tutto ciò naturalmente a prescindere dalle considerazioni sull'equità dei criteri di indennizzo, che pare trovino una certa validità e conferma nel n. 4º) dell'articolo 5, dove si riconosce che per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti 1º), 2º), 3º), l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2. Quindi, anche se per queste imprese soltanto, è previsto nel testo il giusto criterio, quello che noi sosteniamo per la de-

terminazione dell'indennizzo, ossia il valore di stima della consistenza patrimoniale.

Ma, ritornando all'emendamento subordinato che sto svolgendo, rilevo che la data iniziale per la determinazione del prezzo medio delle quotazioni in borsa delle azioni delle imprese elettriche espropriate (1º gennaio 1959) non è giusta per formare tale media, in quanto è noto che nel gennaio 1959 la fase di accentuato sviluppo dell'economia italiana non aveva ancora avuto un vero e proprio inizio e le quotazioni in borsa in quel periodo erano basse rispetto a quelle internazionali ed anche rispetto al livello rapportato alla situazione economica italiana, e pertanto non rispondente all'odierna situazione reale delle aziende da trasferire.

Altra considerazione che deriva dal parametro adottato dal testo della Commissione è che la situazione media di questo triennio verrebbe a consolidarsi al 30 giugno 1960 e quindi non si tiene conto dello sviluppo economico delle imprese dopo questa data. Inoltre, i prezzi di compenso degli ultimi due mesi del 1961, com'è noto, hanno avuto una flessione, che era precisamente la reazione negativa della borsa alle più accentuate minacce di nazionalizzazione delle industrie elettriche.

Appare evidente come il criterio temporale debba essere corretto, perché, se si vuole veramente attuare una reale e chiara volontà politica e legislativa per cercare almeno di attenuare le gravi conseguenze che derivano dalla istituzione dell'« Enel », bisogna tenere conto degli elementi obiettivi indicati per creare una media quasi triennale che rispecchi la vera situazione e il vero valore delle imprese elettriche attraverso il parametro delle quotazioni di borsa. Occorre, quindi, correggere almeno parzialmente questa situazione che colpisce gli azionisti, in numero di quasi 500 mila. Quanti sacrifici e quante rinunce sono stati compiuti da modesti impiegati e pensionati, che hanno accumulato e investito i loro risparmi in azioni secondo la norma costituzionale! Bisogna, quindi, cercare di evitare almeno il maggior danno a costoro, che sono i veri sacrificati della ingiustificata e dannosa nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Occorre andare incontro agli azionisti anche per obbedire ad un precetto costituzionale, facendo riferimento ad un periodo diverso in cui le quotazioni di borsa abbiano subito già un adeguamento al più accentuato sviluppo economico italiano, in cui non si risenta l'effetto negativo del ventilato pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

getto di nazionalizzazione, un periodo che sia il più possibile vicino ai giorni presenti al fine di non sottovalutare l'incremento produttivo realizzato dall'industria elettrica negli ultimi anni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alpino, Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Colitto, Ferioli, Badini Confalonieri, Cantalupo, Bozzi, Bignardi, Capua, Palazzolo, Cortese Guido, Daniele, Di Luzio e Papa hanno proposto, al n. 1^o), di sostituire le parole: « 1^o gennaio 1959 », con le altre: « 1^o gennaio 1960 »; e di aggiungere, dopo le parole: « dicembre 1961 », le altre: « Tale media sarà corretta in aumento con un coefficiente pari al 50 per cento dell'aumento percentuale conseguito nel periodo dal 1^o gennaio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge dalla capacità produttiva di ciascuna impresa trasferita ».

L'onorevole Alpino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALPINO, Relatore di minoranza. Entrambi gli emendamenti costituiscono una soluzione subordinata rispetto all'emendamento svolto precedentemente. Si tratta di una correzione di quegli inconvenienti che comporta la media triennale. Abbiamo ritenuto che la media triennale, per la sua stessa esistenza ed anche perché abbraccia un certo periodo sospetto, possa stornarla da quella che è la reale rappresentazione. Per attenuare l'inconveniente ed avvicinarci maggiormente alla valutazione media al momento del trapasso e a quella che è la consistenza del trapasso, proponiamo col primo emendamento di ridurre alla media biennale. Fatti i conti, la differenza è praticamente al di sotto del 5 per cento e quindi non sposta sensibilmente le cose; tuttavia, dal punto di vista di una maggiore proprietà di giudizio e di valutazione, rappresenta un miglioramento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, la ragione è ampiamente spiegata nella nostra relazione di minoranza. Noi in altri termini abbiamo fatto presente che la media triennale tende a perequare il più possibile il variabile giudizio della borsa su quella che è la consistenza dei titoli e attraverso i titoli delle singole società perequare il più possibile. Siccome la valutazione di borsa è quanto mai mutevole e staccata da quella che è la consistenza reale, più si estende il periodo e più si ha l'impressione di correggere le eventuali deficienze della valutazione.

Noi proponiamo di ridurre il periodo; vi è poi un errore tecnico da correggere, in quanto la media triennale in realtà non

porta la perequazione di un giudizio di borsa, di una valutazione sullo stesso bene e sulla stessa impresa, ma su un complesso di beni e su una impresa che è in continua evoluzione. Faccio un esempio: il complesso delle aziende espropriate (non sono queste cifre esatte, ma valgono a dare un'idea) poteva rappresentare una capacità produttiva di 40 miliardi di chilowattora all'inizio del periodo considerato, di 45 al termine del primo anno, di 50 al termine del secondo (considero qui il biennio). E allora che cosa abbiamo? Che non è la media vera e propria di una consistenza ma è la media dei valori attribuiti a consistenze variabili e crescenti, delle quali viene espropriata l'ultima edizione, la più grossa. Non abbiamo più una media vera e propria, ma una media eterogenea; la media che noi abbiamo calcolato si riferisce non più al triennio, ma rappresenta la consistenza alla data centrale di esso, nella specie la fotografia media della consistenza al 30 giugno 1960.

Da ciò la necessità di un correttivo (qualora si resti in questo meccanismo della media) il quale consideri che la media va bene per quanto riguarda la perequazione dei giudizi, ma che bisogna tenere conto del mutamento della consistenza adeguandola a quello che è l'esproprio effettivo che avviene sulla consistenza più alta. Da ciò la convenienza dell'adozione di un coefficiente calcolato sul 50 per cento dell'incremento della capacità produttiva, che porti a far sì che il valore medio sia rappresentato non dalla consistenza al 30 giugno 1960, ma dalla consistenza al 31 dicembre 1961. Anche questa è una correzione di carattere tecnico o aritmetico — potrà piacere o no — coerente con il principio prescelto, quello della media triennale.

Se poi si approva il nostro emendamento che si riferisce alla media biennale, allora la correzione si attua su un minore periodo e sarà per la consistenza media aumentata in un anno, con lo stesso risultato direi di principio: un risultato minore di quello che è un fatto pratico.

Credo di aver esposto le ragioni che consigliano di usare un diverso criterio nell'esproprio di una consistenza patrimoniale che è in continua variazione di aumento e di cui viene espropriata la consistenza ultima. Siccome la media delle valutazioni di borsa, ognuna delle quali è riferita alla consistenza esistente al momento della valutazione stessa, viene inficiata da questa eterogeneità delle consistenze confrontate, il nostro correttivo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

viene a dare esattezza al calcolo stesso che nel disegno di legge viene previsto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dami, Bussetto, Failla, Granati, Kuntze, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto al n. 1°), primo periodo, di aggiungere, in fine, le parole: «depurati dalla media dei dividendi corrisposti nel triennio sulle azioni stesse»;

di aggiungere, al n. 4°), dopo le parole: «valore di stima», le altre: «in base a valutazioni medie di indennizzo relative ad impianti simili facenti parte delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°)»;

infine, di aggiungere, al n. 6°), il seguente capoverso:

«Le quote di partecipazione dell'I.R.I. e dell'E.N.I. ad imprese in attività produttiva al 31 dicembre 1961 di cui al primo comma dell'articolo 1 ed a società finanziarie il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da azioni delle dette società, sono trasferite all'«Enel» senza indennizzo. All'I.R.I. e all'E.N.I. saranno annualmente corrisposti per 30 anni, a partire dal 31 dicembre 1963, gli stessi proventi che nel 1961 ha ricavato da dette partecipazioni a titolo di dividendo».

L'onorevole Dami ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DAMI. Le osservazioni che intendo fare all'articolo 5 vertono essenzialmente su tre punti: sui criteri di determinazione del capitale di indennizzo, sui criteri di stima di taluni beni e sul trattamento comparativo degli enti di diritto pubblico.

Sui primi due punti non mi soffermerò che brevemente, perché ritengo che l'opportunità di accogliere le nostre proposte sia evidente. Un più lungo discorso merita, a mio avviso, il problema dell'indennizzo da corrispondere sulle attività elettriche dell'I. R. I. e dell'E. N. I., soprattutto per quelle dell'I. R. I. perché per quanto riguarda l'E. N. I. la tesi da noi sostenuta è, credo, facilmente dimostrabile.

Quanto al primo emendamento, noi riteniamo che l'adozione dei valori di borsa non sia la soluzione più logica, trattandosi di indennizzare le società e non gli azionisti. Però non vogliamo rimetterla in discussione, anche perché speriamo che sia approvato il nostro emendamento all'articolo 6 per corrispondere l'indennizzo direttamente agli azionisti; per altro vogliamo garantire la corretta applicazione del criterio d'indennizzo fondato sui corsi di borsa.

Al n. 1°) dell'articolo 5 è detto che «l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano». In altre parole, ove l'indennizzo fosse corrisposto direttamente ai soci la legge garantisce che chi ha comprato ad un prezzo medio del triennio 1959-60-61 non debba perdere niente.

Il criterio ha una sua coerenza, che però bisogna mantenere in tutte le logiche conseguenze. Colui che ha acquistato un certo numero di azioni a questo prezzo ha anche riscosso i dividendi durante il triennio o, quanto meno, li dovrà riscuotere nel 1962 a titolo di interessi sul capitale di indennizzo.

Credo di essere nel vero, onorevole De' Cocci, affermando che questi dividendi non si vogliono pagare due volte. Ora, il prezzo delle azioni, contrariamente a quello delle obbligazioni, che sono quotate sempre al netto degli interessi maturati, include sempre la valutazione del dividendo in corso, anche se esso è qualcosa di estraneo al valore del capitale. Quindi l'ipotetico azionista che ha comprato alla media del prezzo degli anni 1959-60-61 ha acquistato non soltanto una quota del capitale delle società, ma anche una quota dei dividendi che ha successivamente riscosso. Questa quota media di utili percepiti nel triennio va detratta dall'ammontare dell'indennizzo, il quale, secondo la testuale dizione dell'articolo 5, si riferisce «al valore del capitale delle società».

Questo valore non è, *sic et simpliciter*, quello dei corsi di borsa, ma va ottenuto con particolari accorgimenti. Ciò è tanto vero che, successivamente, sempre all'articolo 5, si dice: «Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione».

È interessante rilevare che anche in questa occasione si parla del valore capitale delle società. Ma il valore totale o parziale dei dividendi incide ininterrottamente per tutto il periodo, per tutto il triennio. Infatti la cedola normalmente viene pagata dalle società quando il dividendo è maturato (verso marzo o aprile) e quindi l'azione ha già incorporato un certo valore del dividendo in corso. Quindi, non vi è dubbio che il pagamento dei dividendi non rientra nelle opera-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

zioni che, come precisa successivamente l'articolo 5, « possono avere avuto incidenza sul valore del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato ». D'altra parte non v'è dubbio che per ricavare dai corsi azionari il valore del capitale bisogna dedurre i dividendi.

Di qui il nostro emendamento, il quale è un logico completamento del pensiero del legislatore che altrimenti rimarrebbe non pienamente e coerentemente espresso.

E vengo all'emendamento al n. 4°). Nel testo attuale l'indennizzo viene calcolato in base ai valori di stima. Ove non si vogliono istituire sperequazioni le quali urterebbero contro il dettato dell'articolo 3 della Costituzione, occorre adottare anche per queste imprese e beni gli stessi criteri di valutazione adottati ai punti 1°) e 2°).

Ogni altro criterio è, a mio avviso, da scartare. Come determinare, infatti, il prezzo di mercato di un bene soggetto a privativa pubblica e quindi di non libera trasferibilità? Apparentemente più facile potrebbe sembrare determinare il valore in base al costo di determinati impianti, magari rivalutati in modo da tenere conto della svalutazione della moneta e depurati degli ammortamenti e degli eventuali contributi dello Stato. Ma si tratterebbe pur sempre di applicare un criterio di valutazione difforme da quello adottato ai punti 1°) e 2°).

La formula da noi proposta, invece, elimina l'incostituzionalità cui ho fatto cenno e può essere in pratica applicata...

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe però anche ovviare all'inconveniente da lei lamentato ripristinando il testo del Governo.

DAMI. Non ricordo se esisteva un testo del Governo diverso dall'attuale.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. L'ho interrotto, onorevole Dami, soltanto per significarle che concordo anch'io sulla necessità di fare qualche cosa nel senso da lei voluto, emendando in ogni caso il testo della Commissione.

DAMI. In tal caso non ho più motivo di insistere sull'emendamento. Mi limiterò ad osservare che potrebbe darsi che l'applicazione del criterio di stima desse luogo a valutazioni maggiori di quelle dei beni quotati in borsa, come è avvenuto in Francia. Se i proprietari di questi ultimi ricorressero alla Corte costituzionale, questa in caso di accoglimento, seguendo una prassi costante, imporrebbe di applicare a tutti i beni avvocati il criterio di valutazione più

favorevole. È facile immaginare quale profondo sconvolgimento ciò comporterebbe. È per questa ragione che, pur avendo deciso di non presentare emendamenti su punti di dettaglio, dopo avere sentito esperti di diritto costituzionale, ci siamo indotti a presentare questa modifica che apparentemente può sembrare di carattere puramente formale.

E passo al terzo ed ultimo nostro emendamento all'articolo 5 che è il più importante.

I criteri adottati per l'indennizzo di attività elettriche appartenenti ad enti pubblici o aziende autonome dello Stato sono diversi a seconda dei vari soggetti di diritto pubblico cui si riferiscono. Ora, non esistendo, nel caso di enti di diritto pubblico, ragioni di carattere costituzionale che impongano l'uguaglianza di trattamento, noi non avremmo nulla da obiettare contro tale difformità se essa non desse luogo ad evidenti sperequazioni.

In linea di massima, tutti gli enti pubblici gestiscano o no in via esclusiva attività elettriche, le passeranno all'« Enel » senza indennizzo. E siamo d'accordo.

Però, non vediamo perché, per esempio, l'E. N. I. che è il più ricco fra tutti gli enti di diritto pubblico che gestiscono attività elettriche, che con l'ausilio di capitale di fondazione dello Stato ha costituito un patrimonio valutabile in migliaia di miliardi, che realizza cospicui utili annui, che grazie ad una privativa concessagli dallo Stato fruisce di ingenti possibilità di autofinanziamento e, attraverso società miste, può ricorrere anche al mercato obbligazionario, debba ricevere un indennizzo da parte dell'« Enel »: cioè da un altro ente di diritto pubblico che non ha avuto alcun capitale di fondazione, che tale possibilità di finanziamento è lungi dall'averlo ed è oberato di eccezionali impegni da assolvere entro un termine assai ristretto, con l'unica possibilità di ricorrere al mercato obbligazionario, mercato che solo per soddisfare le necessità dell'ente dovrebbe assorbire fin dal 1963 circa il 50 per cento in più di obbligazioni che non nell'anno precedente.

Maggiori giustificazioni, almeno a prima vista, trova l'eccezione effettuata a favore delle partecipazioni dell'I. R. I. Si dice infatti che gli introiti del settore elettrico servono all'istituto per compensare le perdite negli altri settori. Il che, almeno da un punto di vista puramente contabile, non è esatto.

Infatti lo sforzo che compie l'istituto per conservare la sua quota di partecipazione al capitale della Finelettrica (che deve essere continuamente aumentato per adeguare la capacità produttiva all'accresciuto fabbisog-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

gno) è varie volte superiore agli introiti che ricava dal settore elettrico a titolo di dividendo.

Si tratta di un onere talmente forte (19,3 miliardi nel 1960, 4,5 nel 1961 ed altrettanti nel 1962) da superare di varie volte gli introiti che l'I. R. I. ricava dal settore elettrico a titolo di dividendo: i quali nel 1961 sono stati di 2 miliardi 900 milioni.

Comunque, con la soluzione da noi proposta, i proventi che annualmente derivano all'I. R. I. dalle attività elettriche verrebbero mantenuti.

Si è detto anche che, se la quota di partecipazione dell'I. R. I. alla Finelettrica fosse avocata senza indennizzo, l'Istituto perderebbe il dominio che oggi ha in questa finanziaria, la quale rimarrebbe dominata dal capitale privato. Noi che siamo avversari del mantenimento delle società, potremmo facilmente rispondere che, sciogliendo queste e sciogliendo la Finelettrica, l'obiezione non si pone più.

Infatti la Terni, l'unica società non prevalentemente elettrica a cui questa finanziaria partecipa, è già saldamente in mano della Finsider che detiene oltre il 50 per cento delle azioni e le decine di miliardi di indennizzo che verranno corrisposti a questa società sono più che sufficienti per un ulteriore, notevole potenziamento delle attività residue.

Però l'obiezione può essere superata anche ove rimangano in vita le società con prevalente attività elettrica. L'I. R. I., attraverso la Finelettrica, controlla un capitale azionario varie volte superiore a quello impiegato: e ciò grazie al possesso di grossi pacchetti di controllo, anche se non di maggioranza. Tutto questo è possibile in seguito all'assenteismo dei piccoli e medi azionisti delle assemblee.

Ma, quando si tratta di cambiare l'oggetto dell'attività sociale, la volontà dei singoli soci torna ad essere determinante, attraverso il diritto di recesso che la legge garantisce loro singolarmente. Perciò, anche se si riesce a fare approvare dall'assemblea il cambiamento dell'attività produttiva, ogni socio conserva il diritto di recedere che è modificato, ma non abolito dall'articolo 7 del disegno di legge.

Per la Finelettrica e per le aziende controllate da essa, i casi sono due. Il primo è di offrire ai soci alternative convenienti: ad esempio la fusione con gruppi finanziari, come la Finsider, che offrono discrete prospettive; e se le modalità dell'operazione sono favorevoli, vi è da aspettarsi che il grosso degli azionisti

privati non receda. Ma questa possibilità può essere offerta loro indipendentemente dal fatto che la quota d'indennizzo dell'I. R. I. sia pagata o no.

Se poi il cambiamento della ragione sociale non è ritenuto conveniente, allora è del tutto inutile che la Finelettrica, utilizzando i pacchetti di controllo, deliberi determinate operazioni: gli azionisti privati non la seguiranno.

Ciò avverrebbe con ogni probabilità nel caso di inizio di attività nuove. È ben nota, infatti, l'esperienza negativa della maggior parte delle imprese controllate dall'I. R. I., siano esse tessili o meccaniche, cantieristiche o armatoriali. Così come è ben nota la non redditività anche di aziende tecnicamente efficienti, provviste di grandi tradizioni e operanti in un settore dove tutti guadagnano, come l'Alfa Romeo. L'eccezione della Dalmine non può far testo.

Ma voglio senz'altro ammettere che la Finelettrica, dando inizio a nuove attività, incontri l'adesione dell'azionariato privato.

Anche in questo caso essa scontando, magari attraverso le banche dello stesso gruppo I. R. I., la rendita trentennale prevista nel nostro emendamento, può tranquillamente assicurarsi i mezzi per mantenere il pacchetto di controllo. Il valore attuale della rendita trentennale che noi le vorremmo assicurare, calcolando un interesse annuo del 5,5 per cento, è infatti di oltre 40 miliardi. Quindi, anche ammesso che nessun socio privato receda, il che è inverosimile, la somma è più che sufficiente per assicurarsi, non più il 62 per cento delle azioni, ma almeno un robusto pacchetto di controllo che consenta il sicuro dominio della finanziaria.

L'I. R. I. successivamente potrebbe destinare, se lo ritenesse opportuno, i presumibili utili derivanti dalle nuove attività della Finelettrica e soprattutto quegli ingenti mezzi che oggi sono assorbiti dai periodici aumenti di capitale di tale società per ricuperare, gradualmente, anche la maggioranza assoluta.

In caso di fusione con la Finsider si avrà un concentrazione così cospicuo di capitali che non sarà più necessario per molti anni nemmeno l'aumento del capitale di questa finanziaria. Quindi rimarranno disponibili per il ricupero della maggioranza anche i notevoli mezzi periodicamente dedicati dall'Istituto all'aumento del capitale della Finsider.

Ma anche se si volesse assicurare all'I. R. I. l'assoluta certezza di mantenere fin dall'inizio, non solo il controllo, ma la maggioranza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

delle azioni della Finelettrica, basterebbe sempre un indennizzo assai minore di quello stabilito nel disegno di legge. E ciò indipendentemente dalla ovvia considerazione che, se lo Stato vuole espandere, attraverso l'I.R.I., le sue attività verso settori diversi da quello elettrico, sarebbe più logico che aumentasse il fondo di dotazione dell'istituto piuttosto che procurarselo disinvestendo capitali dal settore elettrico, e cioè da un settore di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, in un momento così delicato come quello del trapasso dalla gestione privata a quella pubblica.

Per quanto riguarda l'E. N. I. il problema non si pone nemmeno. Infatti la sua partecipazione a Tavazzano è di minoranza, rispetto a quella di grandi complessi privati e quindi non assicura il controllo della società.

Sotto l'aspetto degli impegni finanziari, anzi, l'E. N. I. verrebbe alleggerita dei circa dieci miliardi necessari per completare l'impianto di Latina. Il quale, essendo un impianto nucleare e quindi a costi non competitivi, avrebbe dato scarse soddisfazioni agli effetti del reddito.

D'altronde i mezzi finanziari dell'E. N. I. e soprattutto le sue possibilità di procurarsene altri, attraverso l'autofinanziamento e con la garanzia dell'ingente capitale accumulato, sono tali da consentirgli di adempiere largamente i compiti d'istituto ed anche di esercitare altre attività ad essi estranee.

Quindi mai e poi mai si giustificerebbe un trattamento più favorevole all'E. N. I. rispetto a quello riservato alla generalità degli enti di diritto pubblico che gestiscono, anche in via esclusiva, attività elettriche. E ciò, pur senza considerare la disastrosa amministrazione ferroviaria che, fra l'altro, è autoproduttrice e che, per costruire talune centrali, ha contratto debiti che dovrà pagare anche dopo l'avocazione degli impianti all'« Enel ».

Il trattamento d'eccezione a favore dell'E. N. I., anche se non sollecitato dall'ente, sarebbe, alla lunga, considerato una prova di favoritismo e si risolverebbe, in definitiva, a suo svantaggio. L'E. N. I., infatti, non possiede solo un grande patrimonio materiale, ma anche un patrimonio morale fatto di capacità d'iniziativa, d'indipendenza di giudizio, di difesa del consumatore, che un trattamento così ingiustamente preferenziale potrebbe deteriorare.

Ma, indipendentemente da ogni valutazione di carattere giuridico e morale, a favore

del nostro emendamento sta una fondamentale ragione di coerenza e di evidente opportunità.

Ove l'I. R. I. e l'E. N. I. fossero indennizzati alla pari dei privati, la nazionalizzazione coinciderebbe con un massiccio, simultaneo disinvestimento della quasi totalità dei capitali pubblici investiti nel settore elettrico. Una soluzione del genere sarebbe veramente paradossale. Basti pensare alla assurdità dell'equivalenza: nazionalizzazione uguale a totale disinvestimento del capitale pubblico nel settore elettrico.

L'attuazione di tale disegno sottrarrebbe di colpo i capitali investiti dallo Stato nel settore elettrico durante decenni. Obbligerebbe, cioè, l'« Enel » ad intensificare la ricerca di capitali in un mercato obbligazionario già appesantito dalle emissioni necessarie per far fronte agli obblighi di indennizzo a privati e per reperire i mezzi necessari alla costruzione di nuovi impianti.

Vi è un'ultima considerazione che milita a favore del nostro emendamento. Adottando la soluzione da noi proposta, si ovierebbe ad una obiezione di un certo rilievo che è stata posta, ad esempio, nella relazione di minoranza liberale.

L'« Enel », contrariamente agli altri due grandi enti di diritto pubblico operanti nel settore delle partecipazioni dello Stato e, aggiungo, contrariamente a tutti gli altri enti di gestione finora costituiti, non ha alcun fondo di dotazione.

Comprendo e rispetto pienamente l'intento che ha animato i presentatori del disegno di legge, e cioè quello di dimostrare che la nazionalizzazione non avrebbe comportato alcun esborso di pubblico denaro. Però non posso comprendere né accettare il pressoché totale disinvestimento del pubblico denaro che era stato investito nel settore e che avrebbe dovuto costituire il naturale fondo di dotazione dell'« Enel ».

La mancanza di un fondo di dotazione non ha solo una rilevanza formale, ma fa sì che la gestione dell'« Enel » sia puramente basata sul credito che gli verrà accordato dagli obbligazionisti. Ciò indebolisce la posizione finanziaria dell'ente precludendogli, ad esempio, ogni possibilità autonoma di credito da parte di gruppi finanziari italiani o esteri.

Nel concludere vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che, approvando il nostro emendamento, si elimina anche una potenziale condizione d'inferiorità del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

l'« Enel » rispetto agli enti simili che operano all'estero. Infatti, nei paesi dove è avvenuta la nazionalizzazione, gli impianti di proprietà di enti pubblici non sono stati indennizzati. In Inghilterra, addirittura, non solo gli impianti degli enti pubblici, ma anche quelli degli enti locali sono stati praticamente espropriati senza indennizzo. Solo 5 milioni di sterline contro 341,7 ai privati.

Se si pensa che, al momento della nazionalizzazione, le aziende municipalizzate controllavano ben il 58 per cento della produzione elettrica britannica, si vede quale enorme vantaggio è derivato all'ente neocostituito e quindi all'utente che ha potuto così fruire di tariffe proporzionalmente minori. Siccome il prezzo dell'energia elettrica influisce in modo sensibile sulla competitività dell'intero sistema economico, ci si rende conto di come sia importante non trascurare nessuna ragionevole condizione per il contenimento delle tariffe.

Onorevoli colleghi, le ragioni che militano a favore del nostro emendamento sono tali che, nonostante la preconcepita avversione per le proposte che provengono dalla nostra parte, confido fermamente che esso venga accolto tenendo presente che, nel testo dell'emendamento è stato erroneamente escluso l'E. N. 1. dalla corresponsione delle trenta annualità di utili.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casalnuovo, Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta e Chiarolanza hanno proposto, dopo il n. 1º), di aggiungere il seguente:

« 1-bis) La misura dell'indennizzo risultante secondo il n. 1) sarà aumentata del 6 per cento ».

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questo emendamento. Se ella me lo consente, signor Presidente, vorrei illustrare unitamente a questo anche i due emendamenti sostitutivi del n. 2º) presentati dal nostro gruppo.

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento presentato dagli onorevoli Casalnuovo, Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta e Chiarolanza, tendente a sostituire il n. 2º) con il seguente:

« 2) Per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate al precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci

al 31 dicembre 1961, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) »:

nonché dell'emendamento presentato dall'onorevole Preziosi Olindo, e tendente a sostituire il n. 2º) con il seguente:

« Per le imprese soggette a trasferimento diverse da quelle menzionate al precedente n. 1) che siano tenute alla formazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo della capitalizzazione al 5,50 per cento della media dei redditi accertati e definiti ai fini della imposta di ricchezza mobile dell'ultimo biennio precedente al trasferimento ».

L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Con il primo emendamento proponiamo che la misura dell'indennizzo sia aumentata del 6 per cento.

È stato detto e ripetuto che le quotazioni delle azioni elettriche in borsa sono depresse da misure di controllo specifiche del settore elettrocommerciale e dalla attuale minaccia di nazionalizzazione. Le quotazioni del triennio, poi, sono espresse in lire dell'epoca, e quindi in unità monetarie aventi un potere d'acquisto sostanzialmente maggiore di quello attuale, a causa della presente svalutazione della moneta.

L'indice che più da vicino rispecchia questo fenomeno, quello del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, con base del 1938 fatta uguale ad 1, ha assunto i seguenti valori: per il 1959, 66,05; per il 1960, 68,42; per il 1961, 70,42. Il valore medio del triennio è dunque pari al 68,3. Nel gennaio 1962 (che è l'inizio ideale della vita dell'« Enel ») lo stesso indice è salito a 72,40: si è quindi avuto, rispetto al triennio precedente, un aumento medio del 6 per cento nel livello generale dei prezzi.

È evidente che, se vogliamo veramente rispettare un principio di equità nell'indennizzo, bisogna tener conto, nella determinazione di esso, di questo slittamento nel potere di acquisto della moneta, rivalutandone in conseguenza la misura, determinata in base alle quotazioni medie del triennio.

Il nostro emendamento al n. 2º), che ha per primo firmatario l'onorevole Casalnuovo, entra in un altro campo di valutazione. Il n. 1º) si riferisce agli indennizzi spettanti alle imprese elettriche le cui azioni sono quo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

tate in borsa; viceversa il n. 2°) concerne le persone fisiche e giuridiche, le società, le imprese, che non hanno azioni quotate in borsa. Per questa seconda categoria il testo della Commissione prevede una diversa valutazione dell'indennizzo, tenendo presente il capitale netto che risulta al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalla valutazione di cui al n. 1°) dello stesso articolo 5.

Noi proponiamo una modifica: per la determinazione dell'indennizzo spettante a queste imprese chiediamo di prendere come base non il bilancio del 1960, ma quello che si è chiuso il 31 dicembre 1961.

Innanzitutto, vi è da chiedersi per quale ragione, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si sia stabilito di partire dal bilancio chiuso il 31 dicembre 1960 e non da quello chiuso il 31 dicembre 1961. Questa domanda sorge spontanea allorché si esamina il successivo n. 3°) dell'articolo 5, dal quale si deduce che la data del 31 dicembre 1960 non solo introduce nella legge un ulteriore fattore di arbitrarietà, ma comporta anche delle gravi complicazioni. Essendosi assunta la data del 31 dicembre 1960 (intendendo riferirmi al n. 3°) dell'articolo 5), dovranno essere considerati gli incrementi di riserva e le perdite dell'intero esercizio 1961, poiché, in base al meccanismo della legge, il momento ideale in cui l'espropriazione si verifica è proprio quello della mezzanotte del 31 dicembre 1961. Allora è chiaro che tanto vale partire dal bilancio alla fine del 1961, e stabilire poi quei non meglio definiti coefficienti di cui al n. 2°) dell'articolo 5, tenendo conto di quest'ultima circostanza. In tal modo si eliminano, a tutto vantaggio della chiarezza dei calcoli, le aggiunte e le deduzioni afferenti all'esercizio 1961, compresi gli eventuali apporti di nuovo capitale, di cui si occupa il n. 3°) dell'articolo 5.

Ecco la ragione per la quale noi proponiamo con questo emendamento non soltanto di aggiungere l'espressione «secondo le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191», ma anche di sostituire alle parole «31 dicembre 1960», le altre «31 dicembre 1961», per poter prendere come base per la determinazione dell'indennizzo l'importo del capitale netto che risulta dai relativi bilanci a quell'epoca.

Quanto all'altro emendamento sostitutivo del 2°), a mia firma, esso sotto un certo aspetto è anche subordinato e può essere considerato come alternativo. Abbiamo già censurato il criterio adottato nel testo della Commissione,

come non aderente al principio di equità, perché non assicura in modo alcuno un indennizzo giusto ed equo in osservanza alla norma costituzionale. Con questo emendamento proponiamo, per la categoria d'imprese che non hanno azioni quotate in borsa, di determinare l'indennizzo in misura pari all'importo della capitalizzazione al 5,50 per cento della media dei redditi accertati e definiti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo biennio precedente al trasferimento.

Questo a noi sembra un punto sicuro di riferimento. Dobbiamo rilevare che molte società non hanno rivalutato il loro capitale originario, nonostante la legge del 1954, per i motivi che ciascuno di noi sa; altre anzi hanno ridotto il capitale; cosicché, quando si assume come parametro per la determinazione dell'indennizzo il capitale netto risultante dai bilanci del 1960 o del 1961, non si riproduce la realtà della consistenza patrimoniale. Vi è quindi, secondo noi, un altro elemento da considerare, quello che si riferisce al reddito accertato e definito nell'ultimo biennio per la ricchezza mobile capitalizzato al 5,50 per cento, che è il tasso previsto dal testo attuale per i debiti dell'«Enel». In tal modo si prevede anche il caso delle risultanze passive dei bilanci.

PRESIDENTE. L'onorevole Bucalossi ha proposto, al n. 2°), di sostituire le parole: «per le imprese assoggettate a trasferimento diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1°), che siano tenute alla formazione del bilancio» con le parole: «per le altre imprese assoggettate a trasferimento che siano tenute alla formazione del bilancio, fatta eccezione per le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per l'Ente autonomo del Volturno, per l'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 giugno 1947, n. 2, e per gli enti già istituiti dalle regioni»; e di aggiungere, in fine, le parole: «e tenuto conto della redditività riferita al volume degli introiti e alla struttura dell'impresa».

Egli ha anche proposto al n. 3°), secondo periodo, di sostituire le parole: «o le perdite attinenti all'esercizio 1961», con le parole: «o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960».

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento di questi emendamenti.

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino e Marzotto hanno proposto, al

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

n. 2°), di sostituire le parole: « 31 dicembre 1960 », con le parole: « 31 dicembre 1961 ».

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento. Se ella me lo consente, signor Presidente, vorrei illustrare unitamente a questo anche gli altri emendamenti presentati dal nostro gruppo al n. 2°) e al primo periodo del n. 3°).

PRESIDENTE. Si tratta dei seguenti emendamenti, presentati dagli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Badini Confalonieri, Cantalupo, Bozzi, Bignardi, Capua, Palazzolo, Cortese Guido, Daniele, Di Luzio e Papa:

al n. 3°), primo periodo, sostituire le parole: « dall'importo », con le parole: « all'importo »;

al n. 3°), primo periodo, modificare la frase: « viene aggiunto o, dallo stesso importo, rispettivamente, dedotto l'ammontare », nel modo seguente: « viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare... »;

nonché dell'emendamento presentato dai deputati Trombetta, Biaggi Francantonio, Marzotto e Alpino, ed inteso a sopprimere, al n. 3°), primo periodo, le parole: « per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento diventa consequenziale ed automatico all'approvazione dell'emendamento relativo alla produzione di effetti da parte della legge. Infatti noi lo avevamo suggerito in collegamento e coordinamento con l'altro nostro emendamento, che prevedeva appunto che la legge entrasse in vigore col 1° gennaio 1963.

Il successivo emendamento è praticamente correttivo e forse dovrebbe essere oggetto, più che altro, di coordinamento. Infatti, nel testo in esame si dice: « dall'importo », mentre è chiaro che si deve usare la dizione: « all'importo », perché le parole successive parlano di aggiungere, e il concetto di sottrarre viene successivamente, ed è precisato dalla successiva dizione: « dallo stesso importo ».

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. È un emendamento formale e lessicale.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Mi sembra tuttavia opportuno per non ingenerare dubbi.

Abbiamo inoltre proposto, sempre sul piano strettamente formale, di usare meglio

le virgole che si trovano al n. 3°), primo periodo. Dove si dice: « viene aggiunto o, dallo stesso importo, rispettivamente, dedotto l'ammontare », abbiamo proposto la dizione: « viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare ». La punteggiatura mi sembra letteralmente più esatta.

E passo all'ultimo emendamento. È chiaro che il codicillo finale del n. 3°) dell'articolo 5 aveva senso in quanto la legge prevedeva effetti dal 1° gennaio 1962. Visto che abbiamo spostato questi effetti al 1° gennaio 1963, mi pare consequenziale che si possa senz'altro sopprimere, nel primo periodo, la frase di cui al mio emendamento. Qualora, comunque, si dovesse lasciare la differenziazione, proponiamo che si accorci la distanza di un anno, essendosi protratti gli effetti della legge per eguale periodo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Trombetta, Alpino, Marzotto, Biaggi Francantonio, Cortese Guido, Colitto, Cantalupo, Papa, Palazzolo e Badini Confalonieri hanno proposto, al n. 3°), di sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Sarà parimenti dedotta la parte d'indennizzo relativa ai beni esclusi dal trasferimento ed a quelli restituiti ai sensi dell'articolo 4, n. 1), da determinarsi in base ai valori risultanti dal bilancio e dal conto economico rettificati con l'applicazione di coefficienti dedotti dalle valutazioni previste dal precedente n. 1). Il valore delle azioni non quotate emesse da altre società assoggettate al trasferimento sarà dedotto dall'indennizzo spettante alle società emittenti ».

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento. Se ella me lo consente, signor Presidente, vorrei illustrare unitamente a questo anche gli altri emendamenti presentati dal mio gruppo all'ultimo periodo del n. 3°).

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento presentato dagli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Marzotto e Alpino, che hanno proposto, al n. 3°), ultimo periodo, di sostituire le parole: « dedotto il valore relativo », con le parole: « dedotta la parte di indennizzo imputabile »; nonché dell'emendamento presentato dagli onorevoli Alpino, Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Colitto, Ferioli, Badini Confalonieri, Cantalupo, Bozzi, Bignardi, Capua, Palazzolo, Cortese Guido, Daniele, Di Luzio e Papa che hanno proposto al n. 3°), ultimo periodo, di sostituire le parole: « di mercato », con le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 SETTEMBRE 1962

parole: « desunti dalle iscrizioni di bilancio e dalle risultanze del conto economico ».

L'onorevole Alpino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Gli emendamenti tendono, in via subordinata, a correggere una sperequazione molto grave che è già stata rilevata dall'onorevole Dami, anche per quanto riguarda possibili riflessi in ordine alla costituzionalità del trattamento che si fa in materia di trasferimento e restituzione dei beni delle società espropriate. Abbiamo cioè che il trasferimento dei beni dalle società espropriate all'« Enel » avviene in base ad un certo criterio che abbiamo cercato di emendare, ma che nel testo in esame è basato sulla media triennale dei valori; mentre quando poi si tratta di restituire determinati beni o di non assumerli interviene un procedimento di valutazione del tutto diverso, quello del valore di mercato, che — come abbiamo abbondantemente illustrato nella nostra relazione di minoranza — può anche raggiungere il caso limite di una espressione superiore a quello che è stato l'indennizzo complessivo, e quindi portare ad una assurdità evidente.

Proprio allo scopo di porre rimedio all'improprietà giuridica di prendere un com-

plesso di beni ad un prezzo e di restituirne una parte ad un prezzo diverso, e in forma del tutto dannosa per l'avente causa, i nostri emendamenti tendono a far sì che la restituzione dei beni o la remissione dei beni stessi al momento del trasferimento avvenga su una base di valutazione omogenea a quella usata per l'indennizzo dei beni definitivamente trasferiti all'« Enel ».

Penso che questa eterogeneità sia stata già rilevata dai colleghi della maggioranza, e che vi sia anche in loro la preoccupazione di ovviare a tale evidente sperequazione.

Raccomando quindi questi emendamenti — o l'uno o l'altro o l'altro ancora — i quali tutti tendono a stabilire lo stesso metro di valutazione sia per l'indennizzo alle società dei beni oggetto del trasferimento, come per la loro restituzione o non assunzione da parte dell'« Enel ».

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,25.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI